



**PSR**  
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA




Fondo europeo agricolo per lo  
sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Ministero risorse  
agricole, alimentari e  
forestali



Leader

## **ASSE IV LEADER**

**MISURA 413**

**AZIONE 2 SERVIZI DI PROSSIMITA'**

**Intervento 2**

**INTERVENTI PER LA CREAZIONE O IL CONSOLIDAMENTO DI  
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI FINALIZZATE  
ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA**



# **Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 del Gruppo di Azione Locale Euroleader**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA CREAZIONE O  
IL CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  
FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA**

Il presente bando è stato approvato dal CdA di Euroleader con delibera n. 110 del 07.03.2013

Tolmezzo, 07.03.2013

Il Presidente  
Daniele Petris



## INDICE

<b>CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto e finalità. ....	4
Art. 2 – Definizioni. ....	4
Art. 3 - Area di intervento.....	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	5
<b>CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità .....	6
Art. 6 - Interventi finanziabili. ....	7
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili. ....	7
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria.....	8
Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.....	10
<b>CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO</b>	<b>10</b>
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto. ....	11
<b>CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO</b>	<b>11</b>
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione .....	11
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni. ....	15
Art. 13 – Concessione del contributo. ....	16
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).....	16
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.....	17
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione. ....	17
Art. 17 – Varianti.....	20
<b>CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI</b>	<b>21</b>
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.....	21
Art. 19 - Controlli .....	22
<b>CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.</b>	<b>23</b>

Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto. ....	23
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento. ....	23
<b>CAPO VII – NORME FINALI</b>	<b>24</b>
Art. 22 – Controversie.....	24
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative. ....	24
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.....	25
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.....	25
<b>ELENCO ALLEGATI.</b>	<b>25</b>



## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione 2 "Servizi di prossimità", con riferimento all'intervento 2 "*Interventi per la creazione o il consolidamento di attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione di servizi alla persona*" previsto dal Piano di Sviluppo Locale (in seguito denominato PSL) del Gruppo di Azione Locale (in seguito denominato GAL) Euroleader s.cons. a r.l. approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'obiettivo dell'azione è di sostenere la presenza nel territorio montano e, in particolare, nelle località più marginali rispetto ai centri di insediamento dei servizi, di servizi necessari per una qualità della vita dei residenti sostenibile, che non induca al trasferimento dell'abitazione verso altre aree regionali o extra-regionali. La presenza di servizi che soddisfano bisogni della popolazione residente, appare inoltre necessaria o essenziale per sostenere la presenza turistica, anche in chiave di offerta complessiva territoriale di servizi quale fattore che può incidere positivamente sul lato della competitività del settore turistico.
3. L'aiuto è finalizzato a:
  - a) sostenere, sia in termini di investimenti sia di acquisizione di consulenze, quelle imprese che intendono contribuire al miglioramento della qualità della vita tramite l'erogazione di servizi alla persona, avviando o potenziando iniziative imprenditoriali, anche in via sperimentale, ma con buone possibilità di consolidarsi e di costituire un riferimento per le altre aree montane;
  - b) a stimolare quegli imprenditori che vogliano operare nelle zone del comprensorio carnico, nelle quali non vengono offerti adeguati servizi né ai residenti né ai turisti;
  - c) creare le condizioni professionali e le occasioni d'impiego favorevoli al permanere di giovani e donne in zone rurali.

### Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
  - a) *microimpresa*: impresa che occupa meno di 10 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005);
  - b) *piccola impresa*: impresa che occupa meno di 50 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005);
  - c) *servizi alla persona*: rientrano in tale tipologia le attività imprenditoriali finalizzate al sostegno del benessere inteso come miglioramento fisico, psichico, sociale e culturale delle persone;
  - d) *movimento turistico*: tasso di turisticità a livello comunale compreso tra 10 e 558 (fonte, "2012 Regione in Cifre", a cura del Servizio Statistica e affari generali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

- I Comuni interessati, tra quelli elencati al successivo art. 3, sono Ampezzo, Arta Terme, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Preone, Ravascletto, Sauris e Sutrio;
- e) *soggetto svantaggiato*: si intende la persona svantaggiata in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
  - f) *perizia asseverata*: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto (cfr. art. 3 comma 1 lett. ee e art. 21, comma 1, lett. b del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
  - g) *lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento* degli immobili destinati all’attività di servizio: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l’esercizio dell’attività di servizio nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di “ampliamento”, “ristrutturazione edilizia”, “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria” e “restauro e risanamento conservativo” di cui all’art. 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;
  - h) *progetto integrato misto pubblico-privato*: progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
    - i.1) l’intervento deve coinvolgere due soggetti aventi necessariamente l’uno natura pubblica e l’altro natura privata;
    - i.2) il soggetto privato è responsabile della gestione ed erogazione dei servizi;
    - i.3) ciascun soggetto presenta domanda di aiuto per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
    - i.4) una scheda progettuale comune, sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di aiuto, definisce gli elementi di integrazione tra i due sub-progetti;
    - i.5) all’atto di presentazione della domanda di aiuto, le modalità di gestione della struttura e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti;
    - i.6) ciascun soggetto è responsabile dell’attuazione del progetto integrato e la mancata realizzazione di un sub-progetto comporta la decadenza dell’aiuto di entrambi i soggetti coinvolti nel progetto integrato;
    - i.7) agli enti pubblici è richiesta l’identificazione del soggetto privato attraverso procedure di trasparenza.

### **Art. 3 - Area di intervento.**

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio della Carnia costituito dai seguenti 28 comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
2. In riferimento al Comune di Tolmezzo gli interventi oggetto di aiuto possono essere localizzati esclusivamente nelle seguenti località: Caneva di Tolmezzo, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Terzo, Cadunea, Cazzaso Nuova, Lorenzaso, Sega.
3. I Comuni di cui al comma 1 appartengono all’area rurale D del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.

### **Art. 4 - Soggetti beneficiari.**

1. Beneficiari dell’aiuto sono gli enti pubblici (soggetti non passivi di cui all’art. 4 paragrafo 5, primo comma della Direttiva 77/388/CEE), le cooperative, le micro e piccole imprese.
2. Gli enti pubblici devono:
  - a) avere sede operativa nel territorio di cui all’articolo 3, comma 1, del presente bando;
  - b) presentare un progetto integrato misto pubblico-privato come definito dall’art. 2.
3. Le cooperative e le micro e piccole imprese devono:



- a) avere una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando;
  - b) rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle micro e piccole imprese;
  - c) essere iscritte rispettivamente al registro regionale delle cooperative e al registro delle imprese, tenuti presso la C.C.I.A.A.;
  - d) esercitare un'attività finalizzata all'erogazione di servizi alla persona ai sensi dell'art. 2 del presente bando.
4. Possono presentare domanda di aiuto anche i residenti nell'area del GAL che non siano già titolari di un'attività imprenditoriale e che, intendendo avviare una attività d'impresa ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c), al momento della domanda di aiuto non abbiano costituito l'impresa stessa, con l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 13 del presente bando.
  5. I beneficiari individuati al comma 1, possono presentare domanda di aiuto singolarmente o dando vita ad un progetto integrato misto pubblico-privato così come definito all'articolo 2, salvo il disposto al comma 2 del presente articolo.
  6. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a.5) del presente bando.
  7. **E' esclusa la possibilità da parte di un richiedente di presentare più di una domanda di aiuto sul presente bando.**

## CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

### Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) formali:
    - a.1) legittimazione del richiedente;
    - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
    - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
    - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
  - b) generali:
    - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
    - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con altri aiuti concessi o ricevuti per la stessa spesa, fatti salvi i casi ammessi da specifica normativa;
    - b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
    - b.4) proprietà o disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (ad es. donazione, successione, usufrutto, locazione, ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18;
    - b.5) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
  - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
  - b) presentazione della domanda fuori termini, di cui all'art. 11.

#### **Art. 6 - Interventi finanziabili.**

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti alla creazione o al consolidamento di attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione di servizi alla persona così come definiti all'articolo 2.
2. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi che siano rivolti sia ai residenti che ai turisti.
3. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che rispondono ad almeno uno dei requisiti di seguito indicati<sup>1</sup>:
  - 3.1 progetto riguardante un servizio assente nella località interessata, compresa tra quelle elencate all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente bando;
  - 3.2 progetto riguardante un servizio erogato in un Comune interessato da un movimento turistico così come definito all'art. 2, comma 1, lett. d);
  - 3.3 progetto presentato da società cooperativa con finalità sociale di tipo B (occupazione di soggetti svantaggiati).
4. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
  - a) il limite minimo di spesa totale di euro 10.000,00;
  - b) il limite massimo di spesa totale di euro 60.000,00;
  - c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;
  - d) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
5. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privato i limiti di spesa di cui al comma 4, lettera a) e b), sono valutati come segue:
  - a) il limite minimo di spesa deve essere rispettato da ogni singolo sub-progetto;
  - b) il limite massimo di spesa si calcola sulla sommatoria degli investimenti previsti dai due sub-progetti.

#### **Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.**

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sottoelencate tipologie di spesa:
  - a) lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli immobili destinati all'attività di servizio alla persona, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. g), compresi gli impianti tecnologici;
  - b) acquisto attrezzature (compresi hardware e software);
  - c) acquisto di arredi e dotazioni richiesti per lo svolgimento dell'attività di servizio;
  - d) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relative alle modalità tecniche di svolgimento dell'attività di servizio;
  - e) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% delle spese di cui alle lettere a), b) e c) ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (ad esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010).
2. La somma delle spese di cui al comma 1, lett. d) e e), non possono essere superiori al 25% dell'intero investimento. Nel caso di progetti integrati, tale percentuale è da intendersi riferita all'investimento complessivo, ovvero alla sommatoria degli investimenti previsti dai due sub-progetti.

---

<sup>1</sup> Detti requisiti, da indicare nell'Allegato B, verranno verificati d'ufficio dal GAL.



3. Non sono ammissibili:

- a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
  - b) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
  - c) acquisto di beni usati;
  - d) acquisto di materiale di facile consumo;
  - e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 100,00;
  - f) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
  - g) acquisto di beni gravati da vincoli;
  - h) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, luce, riscaldamento, telefono;
  - i) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitarie;
  - j) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure).
4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività di servizi alla persona come definiti dall'art. 2. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività di servizio oggetto della domanda di aiuto.
  5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto cartacea, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
  6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
  7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
  8. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del presente bando.
  9. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. n. 7 del 20 marzo 2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
  10. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privato, le spese di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo dovranno essere sostenute esclusivamente dall'ente pubblico.

**Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria.**

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.



2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)		PUNTEGGIO MASSIMO
	Descrizione	Punteggio	
Assenza del servizio nel Comune di insediamento	L'intervento è localizzato in un Comune nel quale, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non esiste un'altra attività imprenditoriale che eroga il medesimo servizio	8	8
Valenza sovracomunale del servizio offerto <sup>2</sup>	Il servizio viene o verrà <u>materialmente erogato</u> anche al di fuori del Comune di insediamento del servizio	4	4
Innovatività del servizio offerto (punteggio attribuibile solo nel caso di impresa già costituita al momento di presentazione della domanda)	Attivazione di un nuovo servizio alla persona ai sensi dell'art. 2 dopo il 1° gennaio 2013 e comunque prima della presentazione della domanda di aiuto <sup>3</sup>	4	4
Imprese cooperative con finalità sociale (occupazione di soggetti svantaggiati) <sup>4</sup>	Il richiedente deve essere una cooperativa sociale di tipo B	5	5
Progetti a titolarità femminile <sup>5</sup>	Il richiedente deve soddisfare i requisiti di cui alla Legge 215/1992	5	5
Progetti con titolari giovani <sup>6</sup>	Progetti con titolari giovani	5	5
Nuove imprese	Il richiedente è un residente dell'area del GAL che, intendendo avviare un'attività d'impresa, al momento della domanda di aiuto non ha costituito l'impresa	6	6
Creazione di nuovi posti di lavoro <sup>7</sup>	da 0,125 a 1 ULA	2	6

<sup>2</sup> La valenza sovracomunale del servizio offerto dovrà essere dimostrata mediante presentazione di idonea documentazione (es. contratti, convenzioni, lettere di intenti ecc.) contenente una dettagliata descrizione della modalità di erogazione del servizio stesso.

<sup>3</sup> Il punteggio relativo all'innovatività del servizio offerto verrà attribuito solamente nel caso di inserimento in visura camerale di un nuovo codice ATECO, che verrà verificato d'ufficio dal GAL.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 1 della Legge del 08 novembre 1991, n. 381, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione dei servizi-sociosanitari ed educativi (Tipo A)

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Tipo B)

<sup>5</sup> Imprenditoria femminile (ai sensi della Legge 215/1992): per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

<sup>6</sup> Imprenditoria giovanile: l'impresa individuale il cui titolare ha un'età superiore ai 18 anni e inferiore ai 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto; la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani fino a 39 anni compiuti; la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a giovani fino a 39 anni compiuti e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da giovani fino a 39 anni compiuti.

<sup>7</sup> I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal DPR del 29/12/2005, n. 0463/Pres, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento

	da 1,01 a 2 ULA	4	
	più di 2 ULA	6	
Creazione di un sistema integrato di servizi alla persona	Progetto inserito in un sistema/rete esistente di servizi alla persona gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto	8	8
Localizzazione dell'investimento	Investimento localizzato in Comuni maggiormente svantaggiati ( <i>Gruppo A della Tabella 2 dell'Allegato 3 al PSR</i> ) <sup>8</sup>	5	8
	Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale ( <i>Allegato 4 al PSR</i> ) <sup>9</sup>	3	
<b>TOTALE (punteggio massimo)</b>			<b>59</b>

- Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privato, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto applicando i criteri di selezione di cui al comma 2.
- A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di aiuto con titolari giovani; in caso di ulteriore parità sarà data priorità alle domande di aiuto a titolarità femminile. Infine, in caso di parità anche a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità precedenti, si seguirà l'ordine cronologico di rilascio della domanda al portale SIAN.
- Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di aiuto e nei relativi allegati.
- Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

- Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 200.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 88.000,00	€ 112.000,00	€ 200.000,00

sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA ( $28/40 \cdot 6/12 = 0,35$ ). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

<sup>8</sup> I Comuni maggiormente svantaggiati appartenenti al GRUPPO A sono i seguenti: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio.

<sup>9</sup> Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto (Legge regionale n. 42/1996).



### Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura:
  - a) per gli enti pubblici (soggetti non passivi di cui all'art. 4 paragrafo 5, primo comma della Direttiva 77/388/CEE) come contributo in conto capitale nella misura pari al 100% delle spese ammissibili;
  - b) per le imprese, le società cooperative e le persone fisiche che non abbiano ancora costituito l'impresa, come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 L379, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile
2. L'aiuto massimo concedibile è:
  - a) di euro 60.000,00 nel caso di progetti presentati da enti pubblici;
  - b) di euro 36.000,00 nel caso di progetti presentati da imprese, società cooperative e per le persone fisiche che non abbiano ancora costituito l'impresa
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, lettera b) abbiano già percepito aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda di aiuto finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande di aiuto non finanziate per mancanza di risorse.

## CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

### Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). Gli enti pubblici possono rivolgersi per tale servizio anche allo sportello regionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA) di Udine. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto (bollata ai sensi di legge), indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA secondo le modalità ivi predisposte **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.** La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione) entro 15 (quindici) giorni, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Euroleader s.cons.a r.l. Via Carnia Libera 1944 n. 15 33028 Tolmezzo UD Tel. 043344834 Fax 043344856.
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di

cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di 15 (quindici) giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Euroleader s.cons.a r.l., Misura 413, azione 2, intervento 2 *"Interventi per la creazione o il consolidamento di attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione di servizi alla persona"*.
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
  - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) certificazioni e atti:
    - 1) per **gli enti pubblici**: autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dall'organo competente;
    - 2) per **le imprese e le cooperative**, fatta salva la possibilità di domanda da parte di soggetti non ancora costituiti:
      - i. se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dal competente organo decisionale;
    - 3) per **i soggetti non ancora costituiti in impresa**: autocertificazione relativa alla residenza, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
  - c) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (ad es. atto d'acquisto, donazione, successione, usufrutto, locazione, ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando e, se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto e alla realizzazione degli interventi a cui la domanda è finalizzata, da parte del proprietario e/o del comproprietario e/o del titolare di altro diritto reale (predisposta secondo il modello di cui all'Allegato A);
  - d) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B.1) nel caso di enti pubblici e di cui all'Allegato B.2) per i soggetti privati, contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;
  - e) dichiarazione, per l'ente pubblico, da parte del responsabile unico del procedimento, o, per il soggetto privato, da parte del progettista, di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici nonché di rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
  - f) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a):
    1. per **gli enti pubblici**:
      - i. copia del progetto preliminare approvato dall'organo competente; tuttavia il calcolo della spesa deve comunque basarsi sul prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando e contenere il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il calcolo della spesa deve riportare l'analisi dei prezzi che ne attesti la congruità.
      - ii. se già presente, copia del progetto definitivo o esecutivo, approvati dall'organo competente;
      - iii. se già presenti, copia delle autorizzazioni previste o delle richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi;
      - iv. la descrizione dello stato di fatto e di progetto, con relativi elaborati grafici e documentazione fotografica;



2. per le **cooperative**, le **imprese** e le **persone fisiche** non ancora costituite in impresa:
- i. copia del progetto;
  - ii. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori o richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
  - iii. relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto e di progetto, con relativi elaborati grafici e documentazione fotografica
  - iv. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2, 6 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;
- g) per arredi e attrezzature:
1. per **gli enti pubblici**: previsione analitica di spesa delle forniture a firma del responsabile del procedimento indicante i singoli beni della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni, il loro prezzo unitario e il prezzo totale o, in alternativa, il capitolato d'oneri, approvati dall'organo competente;
  2. per le **cooperative**, le **imprese** e le **persone fisiche** non ancora costituite in impresa: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene;
- h) per gli impianti tecnologici:
1. per **gli enti pubblici**: qualora siano previste anche opere edili, la spesa per gli impianti tecnologici dovrà essere prevista nella documentazione di cui alla lettera f) punto 1); qualora gli impianti tecnologici non siano previsti unitamente a lavori edili, dovrà essere allegata la documentazione di cui alla lettera g) punto 1);
  2. per le **cooperative**, le **imprese** e le **persone fisiche** non ancora costituite in impresa: qualora siano previste anche opere edili, la spesa per gli impianti tecnologici dovrà essere prevista nella documentazione di cui alla lettera f) punto 2); qualora gli impianti tecnologici non siano previsti unitamente a lavori edili, dovrà essere allegata la documentazione di cui alla lettera g) punto 2);
- i) per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica:
1. per **gli enti pubblici**: documentazione di cui alla lett. g) punto 1);
  2. per le **cooperative**, le **imprese** e le **persone fisiche** non ancora costituite in impresa: tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti:
    - a. informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna);
    - b. modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione)
    - c. costi di realizzazione.Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo:



- a. dichiarazione di un tecnico qualificato, sulla base di un'accurata indagine di mercato, attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento con allegata specifica relazione descrittiva, corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione.
- Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voci di costo, le modalità operative, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rispettivamente secondo gli schemi di cui agli Allegati E.1) ed E.2), attestante:
1. per **gli enti pubblici**:
    - i. che l'attività per la quale viene presentata la domanda di aiuto si configura come un servizio alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c;
    - ii. che l'organo competente ha autorizzato la presentazione della domanda di aiuto;
    - iii. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
    - iv. che non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
    - v. di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 7/2000;
    - vi. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
    - vii. che l'IVA sugli investimenti previsti dalla presente domanda di aiuto non è recuperabile e, quindi, è definitivamente sostenuta dall'Ente pubblico;
    - viii. che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
    - ix. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;
  2. per **le cooperative, le imprese, e le persone fisiche** non ancora costituite in impresa (ove pertinente):
    - i. le attività economiche per le quali viene presentata la domanda di aiuto;
    - ii. che l'organo competente ha autorizzato la presentazione della domanda di aiuto;
    - iii. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
    - iv. che non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    - v. qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto negli ultimi tre esercizi finanziari compreso il corrente (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006);
    - vi. che non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
    - vii. di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'art 31 della L.R. 7/2000;
    - viii. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
    - ix. che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
    - x. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;

- k) per le **cooperative, le imprese e le persone fisiche** non ancora costituite in impresa: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di micro e piccola impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato F.1) o, nel caso di imprese non ancora costituite, dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato F.2).
7. Nel caso di **progetti integrati misti pubblico-privati**, i due richiedenti dovranno presentare al GAL una scheda progettuale comune, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato G), dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto). Per ciascun sub-progetto, dovrà essere presentata dal richiedente una specifica domanda di aiuto, sulla base di quanto indicato ai commi da 1 a 6 del presente articolo. In riferimento a quanto indicato al comma 5, il plico dovrà contenere sia la domanda congiunta che le singole domande di aiuto con i rispettivi allegati.  
**Al sub-progetto di competenza dell'ente pubblico dovrà essere inoltre allegata la documentazione relativa alla procedura di trasparenza con cui è stato identificato il partner privato.**
8. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante:
    - che il richiedente si configura come cooperativa con finalità sociale di Tipo B;
    - che il richiedente si configura come impresa giovanile;
    - che il richiedente si configura come impresa femminile;
    - le ULA complessive presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;
  - b) documentazione utile alla dimostrazione della sovracomunalità del servizio offerto, già attivo o che si intende attivare (es. contratti, convenzioni, lettere di intenti ecc.) contenente una dettagliata descrizione della modalità di erogazione del servizio stesso
  - c) documentazione (es. accordo, convenzione, lettera d'intenti, delibera) attestante l'inserimento del progetto, o l'intenzione ad inserirsi, in un sistema/rete di servizi alla persona gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando, contenente una dettagliata descrizione dell'intero sistema/rete, nonché l'esplicito assenso all'inserimento da parte del soggetto che gestisce i pacchetti o il sistema/rete
9. La mancanza della documentazione di cui al comma 8 e la mancata compilazione dell'Allegato B.1 o B.2 determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
10. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando.
11. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

#### **Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.**

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere interrotto per la richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di aiuto, viene data notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.



3. Il GAL provvederà quindi a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi.
4. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sul sito internet di Euroleader: [www.euroleader.fvg.it](http://www.euroleader.fvg.it).
6. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La graduatoria, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, è valida fino al 31 dicembre 2013, termine eventualmente prorogabile dal Consiglio di Amministrazione di Euroleader qualora se ne ravvisasse la necessità. Trascorso il periodo di validità della graduatoria le domande di contributo dei progetti ammessi ma non finanziati saranno archiviate e la documentazione ad esse allegata sarà restituita.

#### **Art. 13 – Concessione del contributo.**

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.
4. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 1.

#### **Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).**

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento sul conto corrente intestato al beneficiario:
  - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti in caso di beneficiari pubblici, con presentazione della dichiarazione richiesta da AgEA prodotta attraverso portale SIAN; nel caso di soggetti privati, l'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
  - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
  - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
  - a) anticipazione: fideiussione o la dichiarazione di cui al comma 2, lett. a) e conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'art. 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
  - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento da parte del GAL dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto in sede di liquidazione del saldo su nulla osta del GAL dopo aver accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti è superiore all'importo anticipato.

#### **Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto cartacea.
2. Ai fini del rispetto del mantenimento dell'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011, **almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non deve essere ultimato** dal punto di vista fisico o finanziario **prima della data della decisione individuale di finanziamento.**
3. La **conclusione delle operazioni** coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire **entro 1 (uno) anno dalla decisione individuale di finanziamento**, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL stesso per l'attuazione del PSL.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone:
  - a) l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto;
  - b) se del caso, la registrazione presso la CCIAA della nuova attività imprenditoriale.

#### **Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.**

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
  - a) bonifico bancario;
  - b) ricevuta bancaria;



- c) bollettino postale;
  - d) vaglia postale;
  - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
  - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce la rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di acconto** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
  - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
  - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dall'art. 7 comma 1;
  - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
    - a. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
    - b. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
    - c. per i beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
  - f) per le opere edili:



- f.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto, per gli enti pubblici copia del progetto esecutivo, per i soggetti privati copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori;
  - f.2) per i soggetti privati, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
  - g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
  - h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
  - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di saldo** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
  - b) per le opere edili:
    - b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, per gli enti locali copia del progetto esecutivo, per i soggetti privati copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori;
    - b.2) per i soggetti privati, perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
      - 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
      - 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;
      - 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
      - 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
      - 5. dichiarazione attestante la conformità e il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore
      - 6. copia del certificato di agibilità;
    - b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
    - b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
    - b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
  - c) per l'acquisto di arredi, impianti, attrezzature:
    - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
    - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

- c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) per gli enti pubblici: documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti e, in caso di opere edili, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dal beneficiario medesimo o da altro soggetto a ciò preposto; copia del certificato di agibilità;
- e) qualora non sia già stato consegnato in sede di domanda di aiuto, documentazione attestante la sovracomunalità del servizio offerto;
- f) ove non già allegata alla domanda di aiuto, documentazione attestante l'inserimento dell'attività di servizio/i alla persona in un sistema/rete esistente di servizi alla persona gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto (es. consorzio, associazione, cooperativa). Tale adesione dovrà essere garantita per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18 del presente bando;
- g) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espresso in ULA;
- h) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

#### **Art. 17 – Varianti.**

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
  - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
  - b) acquisto di arredi, impianti, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
  - c) variazione dei prezzi di mercato;
  - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
  - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.



6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a).

## CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

### **Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.**

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
  - a) Impegni essenziali:
    - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
    - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
    - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
    - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
    - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
    - a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "*incremento dell'occupazione*", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;
    - a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, nonché in caso di beneficiari pubblici o altri soggetti qualificabili come "organismi di diritto pubblici", rispettare la normativa in materia di appalti di lavori pubblici disciplinata dal decreto legislativo 163/2006;
    - a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e agli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento e alla documentazione.
  - b) Impegni accessori:
    - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
    - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
    - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
    - b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
      1. la descrizione dell'intervento;

2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
6. l'emblema della Repubblica italiana;
7. il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti 5 e 6 devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa,

- b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
  - b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Il beneficiario, o suo rappresentante, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento (CE) 1974/2006.
  3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
  4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
  5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

#### **Art. 19 - Controlli.**

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.



2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. f) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

## **CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.**

### **Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

### **Art. 21 – Decadenza, revocche e annullamento.**

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
  - a) rinuncia da parte del beneficiario;
  - b) mancata realizzazione dell'intervento;
  - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Per quanto riguarda i progetti misti pubblico-privato, nel caso in cui uno dei beneficiari rinunci all'attuazione del progetto di propria competenza o si verifichi una qualsiasi causa di impossibilità sopravvenuta, decade automaticamente anche il progetto a questo collegato. Si procederà quindi alla revoca o annullamento dell'aiuto concesso ad entrambi i sub progetti.
3. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.



## CAPO VII – NORME FINALI

### Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
  - a) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
  - b) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
  - c) Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
  - d) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
  - e) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
  - f) Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
  - g) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
  - h) Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
  - i) Legge del 7 marzo 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
  - j) Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
  - k) Legge del 08 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
  - l) D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi";
  - m) Linee guida per l'adozione della carta dei servizi ai sensi dell'art. 13 comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia".

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Art. 24 - Trattamento dei dati personali.**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

**Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.**

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Euroleader s.cons. r.l..
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)) e sul sito internet del GAL ([www.euroleader.fvg.it](http://www.euroleader.fvg.it)).
3. Informazioni sul Programma Regionale di Sviluppo Rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

**Elenco allegati.**

- Allegato 1): Elenco località;
- Allegato A): modello per l'assenso del proprietario o del/i comproprietario/i;
- Allegato B.1): relazione descrittiva dell'intervento (enti pubblici);
- Allegato B.2): relazione descrittiva dell'intervento (soggetti privati);
- Allegato C): modello di perizia asseverata;
- Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi;
- Allegato E.1): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (enti pubblici);
- Allegato E.2): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (soggetti privati);
- Allegato F): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'attribuzione dei punteggi dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000
- Allegato F.1): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- Allegato F.2): dichiarazione relativa ai parametri dimensionali (imprese non ancora costituite);
- Allegato G): scheda progettuale comune per l'intervento complessivo (progetti integrati).